

Gli acconti delle imposte 2024

Sommario

PREMESSA.....	2
IL SALDO DELLE IMPOSTE 2023	2
GLI ACCONTI DELLE IMPOSTE 2024.....	3
LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. 1/2024	6
L'IMPOSTA SULLE CRIPTO-ATTIVITA'	7
ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI	7
CONTRIBUENTI FORFETARI E MINIMI.....	7
VERSAMENTI IMPOSTE DI SOCIETA' DI CAPITALI	8
ACCONTI IRAP 2024.....	10
OBBLIGO RICALCOLO ACCONTI 2024	10
MODALITA' DI VERSAMENTO.....	11

PREMESSA

Entro il 01.07.2024, ovvero entro il 31.07.2024 con maggiorazione dello 0,40%, scadono i versamenti del saldo e primo acconto delle imposte dovute dai contribuenti IRPEF, IRES e IRAP. Per i soggetti IRES che approvano il bilancio nel termine lungo dei 180 giorni, il versamento del saldo e primo acconto slitta al 31.07.2024, nonché al 30.08.2024 con maggiorazione dello 0,40%. Tuttavia, si ricorda che l'articolo 37, D.lgs. 13/2024, recante disposizioni "*in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale*" ha prorogato, dal 30.06.2024 al 31.07.2024 senza maggiorazione alcuna, il termine di versamento del saldo 2023 e della prima rata dell'acconto 2024 delle imposte sui redditi e dell'Irap, nonché del saldo Iva 2023, per i soggetti ISA, ossia per le partite Iva con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro, compresi i contribuenti forfetari e minimi, nonché i soci, associati, collaboratori di società, associazioni o imprese soggette agli ISA.

In sostanza, quindi, i "soggetti ISA" possono effettuare i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'Irap dell'anno d'imposta 2023:

- entro il 31.07.2024, senza maggiorazione;
- entro il 30.08.2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

Si rammenta che dal 2022 trova applicazione l'esonero IRAP per tutti i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo, a prescindere dal principio dell'autonoma organizzazione e dal possesso di beni strumentali.

Si ricorda, infine, che l'articolo 8, D.lgs. 1/2024 (c.d. decreto Adempimenti) ha modificato la previsione di cui all'articolo 20, D.lgs. 241/1997, che conferisce a tutti i contribuenti, soggetti titolari e non titolari di partita Iva e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps, la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell'acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni presentate, in un numero massimo di 7 rate, a partire dal 01.07.2024 e fino al 16.12.2024.

IL SALDO DELLE IMPOSTE 2023

Il saldo del pagamento delle imposte IRPEF, IRES e IRAP è determinato quale differenza fra l'imposta risultante dal Modello REDDITI (o Irap) 2024 e quanto già versato a titolo di acconto.

Come in passato, l'imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è:

- non superiore a 12 Euro, con riferimento all'IRPEF, relative addizionali e all'IRES;
- non superiore a 10,33 Euro con riferimento all'IRAP, tenendo presente che detto ammontare va riferito all'importo a debito o credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere calcolato in misura diversa dalla singola legge regionale. In buona sostanza, ogni regione detiene una propria aliquota.

Entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette va effettuato anche il versamento dell'IVA dovuta per i maggiori ricavi o compensi 2023 indicati nel Modello REDDITI 2024, da parte dei soggetti ISA che hanno deciso di adeguare, ovvero migliorare, il proprio Indice sintetico di

affidabilità fiscale. Si rammenta che, a tal fine, nel Modello F24 va utilizzato il codice tributo "6494".

Quanto all'IRAP, si ricorda che l'articolo 1, comma 8, Legge 234/2021 (Finanziaria 2022) ha introdotto, a decorrere dal 2022, l'esonero dal pagamento dell'IRAP per le persone fisiche:

- esercenti attività commerciali. Risultano beneficiarie dell'esclusione, oltre alle ditte individuali, anche le aziende coniugali non gestite in forma societaria e le imprese familiari;
- esercenti attività di lavoro autonomo. Considerato il riferimento alle "persone fisiche", l'esclusione non trova applicazione in caso di esercizio dell'attività in forma associata (p.e. le associazioni professionali).

L'esonero comporta l'esenzione dal calcolo e dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive ed opera a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione e, quindi, anche in presenza di dipendenti e/o collaboratori e di beni strumentali "rilevanti".

Per i redditi da locazione di immobili ovvero per i redditi diversi derivanti dalle c.d. "locazioni brevi" assoggettati a cedolare secca è necessario:

- dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB (locazioni ordinarie) ovvero nel quadro RL (locazioni brevi) del Modello REDDITI 2024 PF;
- versare il saldo dovuto per il 2023 al netto di quanto già versato a titolo di acconto nonché, in caso di locazioni brevi con intervento di un intermediario, della ritenuta operata dallo stesso.

Entro il medesimo termine, le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2023 dell'imposta determinata nel quadro RW del Modello REDDITI 2023 PF, per gli immobili situati all'estero (IVIE) e per le attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

In merito, si rammenta che sono esenti IVIE gli immobili esteri che costituiscono abitazione principale (comprese le relative pertinenze) ovvero la casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione del matrimonio, solo se l'immobile, in Italia, risulterebbe "non di lusso".

Le società di capitali considerate "società di comodo", sono tenute all'applicazione della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota IRES e devono versare il saldo 2023 entro gli stessi termini previsti per l'IRES, utilizzando lo specifico codice tributo.

GLI ACCONTI DELLE IMPOSTE 2024

I contribuenti sono tenuti al versamento dell'acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2024 (ovvero da dichiarare nel Modello REDDITI o Irap 2025), entro i medesimi termini previsti per il saldo 2023, ovverosia entro il 01.07.2024 o 31.07.2024, con la maggiorazione dello 0,40%.

I "soggetti ISA" possono effettuare i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'Irap dell'anno d'imposta 2023:

- entro il 31.07.2024, senza maggiorazione;
- entro il 30.08.2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

Come di consueto, l'acconto può essere determinato con l'utilizzo del metodo "storico" oppure con il metodo "previsionale", tenendo presente che i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono effettuati in 2 rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 Euro.

Quanto ai metodi di determinazione degli acconti, è possibile optare fra:

- il metodo di determinazione degli acconti c.d. "storico", in base al quale l'acconto 2024 è determinato sulla scorta del saldo imposte 2023 evidenziata a rigo "Differenza" o "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" del quadro RN del Modello REDDITI 2024 PF/SC oppure a rigo "Totale imposta" del quadro IR del Modello IRAP 2024. Va considerato l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione, il quale può essere compensato verticalmente od orizzontalmente. Così, ad esempio, il credito IRPEF risultante dal Modello REDDITI 2024 PF (rigo RN46) può essere utilizzato per versare un minor acconto;
- il metodo di determinazione degli acconti c.d. "previsionale" in base al quale è possibile effettuare un versamento inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento qualora si presuma di conseguire un reddito e, quindi, un'imposta 2024 inferiore rispetto al 2023.

Ai fini del versamento dell'acconto si rammenta, inoltre, che i "soggetti ISA" con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 Euro determinano gli acconti delle imposte in 2 rate di pari importo ciascuna del 50% (anziché 2 rate pari al 40% e 60% cadauna).

A seconda del soggetto tenuto al versamento, pertanto, la determinazione dell'acconto da versare risulta essere:

- per i soggetti "no ISA", con prima rata nella misura del 40% e seconda rata del 60%;
- per i "soggetti ISA", con prima e seconda rata nella misura del 50% ciascuna.

Nella seguente tabella si evidenziano le peculiarità legate al versamento degli acconti.

Rigo rN34 "Differenza"	Versamento	scadenza
Non superiore a 51,65 €	Non dovuto	-
Superiore a 51,65 € ma inferiore a 257,52 €	Versamento in unica soluzione (100% di rigo RN34)	02.12.2024 **
Superiore a 257,52 €	Per soggetti ISA → 2 rate di pari importo (50% cadauna)	31.07.2024 oppure 30.08.2024 con magg. 0,40% Secondo acconto entro il 02.12.2024 **

	Per soggetti no ISA → 2 rate pari al 40% e 60%	01.07.2024 31.07.2024 con magg. 0,40% Secondo acconto entro il 02.12.2024
--	---	--

*** I contribuenti possono optare per la rateizzazione del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, versando la prima rata al 16.01.2025 e le successive cinque al 16 di ogni mese ***

Si ricorda che nel quadro RN del Modello REDDITI 2024 PF è presente il prospetto "Acconto 2024" nel quale va indicato l'ammontare dell'acconto 2024 dovuto. Si rammenta che a rigo RN62 va sempre riportato l'acconto dovuto applicando il metodo storico "e non i minori importi versati o che si intendono versare" avendo utilizzato il metodo previsionale.

In tale prospetto (rigo RN61) vanno riportati anche i dati relativi alla rideterminazione dell'acconto 2024 al ricorrere degli specifici casi normativamente previsti. Come in passato, in presenza di particolari fattispecie può risultare "conveniente" determinare l'acconto 2024 con il metodo previsionale.

Le persone fisiche che dal 2024 hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili locati:

- non sono tenute al versamento dell'acconto 2024 per la cedolare secca;
- possono determinare l'acconto IRPEF 2024 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario o reddito diverso (derivante dalla locazione breve) non sarà assoggettato ad IRPEF.

Viceversa, le persone fisiche che nel 2024 sono fuoriuscite dal regime della cedolare secca e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati a decorrere dall'uscita:

- non sono tenute a versare l'acconto IRPEF 2024 per il reddito dell'immobile che nel medesimo anno sarà assoggettato ad IRPEF;
- possono, utilizzando il metodo previsionale, versare un acconto inferiore ovvero non versare l'acconto per la cedolare secca.

Come noto, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa e in applicazione di tale regime, ai fini della determinazione del reddito, non rilevano le esistenze iniziali e le rimanenze finali.

Tuttavia, il reddito del primo periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. Così, per le imprese che, dal 2024, passano dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata per cassa, le rimanenze finali 2023 costituiscono un costo deducibile per il 2024. Pertanto, in virtù di tale previsione, l'impresa può trovare conveniente rideterminare gli acconti 2024 sulla base della deducibilità fiscale delle rimanenze finali in capo all'impresa in contabilità ex ordinaria.

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. 1/2024

L'articolo 8, D.lgs. 1/2024 (c.d. decreto Adempimenti) ha modificato la previsione di cui all'articolo 20, D.lgs. 241/1997, che conferisce a tutti i contribuenti, soggetti titolari e non titolari di partita Iva e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps, la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell'acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni presentate, prevedendo, a decorrere dal versamento *"delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023"*:

- l'eliminazione dell'opzione da parte del contribuente in sede di dichiarazione, riconoscendo così il comportamento concludente attuato in sede di versamento. Pertanto, in applicazione del nuovo disposto normativo, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento;
- il differimento, dal mese di novembre a quello di dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e primo acconto;
- l'individuazione, per tutti i contribuenti, di un'unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

Sul punto, la successiva circolare n. 9/E/2024 dell'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che, per effetto delle novità introdotte dal D.lgs. 1/2024, il contribuente che intende rateizzare i versamenti:

- determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;
- suddivide l'importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto 1);
- versa la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste dall'articolo 17 del D.P.R. 435 del 2001;
- versa le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.

Pertanto, una persona fisica "no ISA" che intende rateizzare il saldo IRPEF e la prima rata dell'acconto IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, con ripartizione dell'onere fiscale nel numero massimo di rate possibili (pari quindi a n. 7), potrà effettuare i versamenti come segue

- la prima rata, entro il 01.07.2024;
- la seconda rata, entro il 16.07.2024;
- la terza rata, entro il 20.08.2024;
- la quarta rata, entro il 16.09.2024;
- la quinta rata, entro il 16.10.2024;
- la sesta rata, entro il 18.11.2024;
- la settima e ultima rata, entro il 16.12.2024.

L'IMPOSTA SULLE CRIPTO-ATTIVITA'

L'articolo 1, comma 129, lett. c), Legge 197/2022 ha incluso le cripto-attività tra le attività suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia da indicare in dichiarazione dei redditi.

Dal 2023 sorge, quindi, l'obbligo di monitoraggio fiscale anche per i detentori delle cripto-attività. Sul punto, la Relazione illustrativa ha evidenziato che gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti detentori di cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo, quindi, che siano detenute in Italia o all'estero.

Si ricorda che l'obbligo di monitoraggio non sussiste per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari stessi.

Come chiarito dalla Circolare n. 30/2023 del 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, trova applicazione un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.

L'imposta sostitutiva sulle cripto-attività è dovuta nella misura del 2 per mille del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma presso la quale le stesse sono state acquistate e sono detenute, facendo riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. Qualora queste vengano cedute, vendute o trasferite prima della fine dell'anno, l'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di co-intestazione.

Nel caso in cui per tali cripto-attività sia stata versata nello Stato estero dell'intermediario, un'imposta patrimoniale a titolo definitivo, questa genererà un credito d'imposta da utilizzare in deduzione dell'imposta sostitutiva dovuta in Italia e fino a concorrenza dell'ammontare di quest'ultima.

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

In merito alla addizionale regionale, si rammenta che non sono dovuti acconti ma è previsto solo il versamento del saldo al 01.07.2024, o 31.07.2024 con maggiorazione 0,40%.

Quanto all'addizionale comunale, il saldo 2023 e primo acconto 2024 vanno entrambi versati entro il 01.07.2024 o 31.07.2024 con maggiorazione 0,40%. Il secondo acconto va versato nei modi ordinari entro il 30.11.2024.

CONTRIBUENTI FORFETARI E MINIMI

I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2023 e continuano ad applicarlo nel 2024, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%, con le modalità previste ai fini IRPEF.

I soggetti minimi 2023 che, nel 2024, vogliono adottare il regime ordinario o semplificato per cassa:

- determinano il reddito 2024 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF;
- possono versare l'acconto 2024 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1793") e scomputarlo nel quadro RN del Modello Redditi 2025 PF oppure possono applicare il

metodo previsionale e non versare l'acconto 2024 dell'imposta sostitutiva versando, quindi, solo il saldo IRPEF 2024 entro il 30.06.2025.

I soggetti minimi 2023 che nel 2024 adottano il regime forfetario:

- assoggettano il reddito 2024 all'imposta sostitutiva pari al 15%;
- versano l'acconto 2024 dell'imposta sostitutiva dei minimi (codice tributo "1793") e lo indicheranno nel quadro LM del Modello Redditi 2025.

In base alla disciplina generale in materia di acconti, si ritiene che i soggetti che dal 2024 hanno aderito al regime forfetario in luogo di quello ordinario non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva 2024, mancando la base di riferimento. Applicando il metodo previsionale detti soggetti possono non versare l'acconto IRPEF 2024 ovvero versare un minor acconto IRPEF 2024 rispetto a quello risultante con il metodo storico.

I soggetti forfetari nel 2023 che, nel 2024, adottano il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria):

- determineranno il reddito 2024 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto;
- possono versare l'acconto 2024 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1790") e scomputarlo nel quadro RN del Modello Redditi 2025 PF oppure possono applicare il metodo previsionale e, quindi, non versare l'acconto 2024 dell'imposta sostitutiva versando, quindi, solo il saldo IRPEF 2024 entro il 30.06.2025.

VERSAMENTI IMPOSTE DI SOCIETA' DI CAPITALI

L'acconto IRES 2024 dovuto dalle società di capitali, applicando il metodo c.d. storico, è pari al 100% dell'importo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" risultante a rigo RN17 del Modello Redditi 2024 SC.

Nella tabella che segue si evidenziano le peculiarità dei versamenti degli acconti IRES per le società di capitali.

Rigo RN17 / RN28		Acconto IRES 2024	scadenza
Non superiore a 20,66 €		Non dovuto	-
Superiore a 20,66 € ma inferiore a 257,52 €		Versamento in unica soluzione se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (ovvero entro l'ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio) nella misura del 100%	02.12.2024
Superiore a 257,52 €	Soggetti no ISA	Versamento in 2 rate pari al 40% e 60% di rigo RN17, se esercizio coincidente con l'anno solare e termine ordinario di approvazione	01.07.2024 oppure 31.07.2024 con magg. 0,40% Secondo acconto entro il 02.12.2024

Soggetti ISA	Soggetti ISA	del bilancio al 30.04.2024	
		Versamento in 2 rate pari al 40% e 60% di rigo RN17, se esercizio coincidente con l'anno solare e termine di approvazione del bilancio lungo al 30.06.2024	31.07.2024 oppure 30.08.2024 con magg. 0,40% Secondo acconto entro il 02.12.2024
		Versamento in 2 rate pari al 50% cadauna di rigo RN17 se esercizio coincidente con l'anno solare e termine ordinario di approvazione del bilancio al 30.04.2024	31.07.2024 oppure 30.08.2024 con magg. 0,40% Secondo acconto entro il 02.12.2024
		Versamento in 2 rate pari al 40% e 60% di rigo RN17, se esercizio coincidente con l'anno solare e termine di approvazione del bilancio lungo al 30.06.2024	31.07.2024 oppure 30.08.2024 con magg. 0,40% Secondo acconto entro il 02.12.2024

Le società di comodo tenute dal 2023 all'applicazione della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota IRES devono versare, altresì, l'acconto 2024 di tale maggiorazione, entro i medesimi termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici tributo. Si ritiene che, anche per il versamento di tale acconto da parte di un soggetto ISA, trovi applicazione il meccanismo per cui, se l'acconto va versato in 2 rate, le stesse debbano essere del 50% cadauna.

Per le SRL che hanno optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'articolo 116, TUIR, l'acconto IRES va determinato con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell'opzione ovvero delle annualità successive come rappresentato dalla seguente tabella.

Primo anno di validità dell'opzione	La società che intende applicare il regime di trasparenza dal 2024 calcola l'acconto IRES 2024 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto della trasparenza), anche se dal 2024 non è soggetto passivo IRES e attribuisce ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, l'acconto così determinato. Questi ultimi scomputeranno lo stesso dall'IRPEF dovuta nel Modello Redditi 2025 PF sul reddito 2024 ad essi imputato per trasparenza.
Primo periodo successivo la scadenza del triennio	La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2021 - 2023 e che non intende rinnovare l'opzione per il triennio 2024 - 2026, è tenuta a versare l'acconto IRES 2024 calcolato sulla base dell'imposta 2023 che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione. I soci, non devono versare gli acconti previsionali o storici sulla base del reddito determinato secondo le regole per trasparenza.
Periodo di decadenza dal regime	La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2024 è tenuta a versare l'acconto IRES 2024 calcolato sull'imposta 2023 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza.

Anni successivi di validità dell'opzione	La società che ha esercitato l'opzione per il triennio 2022 - 2024 non deve versare alcun acconto IRES per il 2024. Anche la società che ha optato per la trasparenza per il triennio 2021 - 2023 ed intende rinnovare l'opzione per il triennio 2024 - 2026 non versa l'acconto IRES 2024. In tal caso è opportuno che la società richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento dell'acconto, la comunicazione (raccomandata) di voler rinnovare l'opzione, considerato che se viene meno l'adesione anche di uno solo dei soci l'opzione non può essere rinnovata e per la società scatta l'obbligo di versare l'acconto IRES 2024.
---	--

ACCONTI IRAP 2024

Il versamento dell'acconto IRAP 2024 va determinato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRPEF e IRES. Lo stesso quindi è stabilito nella misura del 100% da versare:

- per i soggetti "no ISA" in unica soluzione entro il 02.12.2024 ovvero in 2 rate, pari al 40% e 60% cadauna, rispettivamente entro il 01.07.2024, ovvero entro il 31.07.2024 con maggiorazione 0,40% e il 02.12.2024;
- per i "soggetti ISA" in unica soluzione entro il 02.12.2024 ovvero in 2 rate pari al 50% cadauna, rispettivamente entro il 31.07.2024, o 30.08.2024 con maggiorazione 0,40% e il 02.12.2024.

Per i soggetti IRES, come sopra evidenziato, in caso di termine "lungo" di approvazione del bilancio (30.06.2024) il termine di versamento dell'unica o prima rata di acconto risulta essere sempre il 31.07.2024, ovvero il 30.08.2024 con maggiorazione 040%. Sempre entro il 02.12.2024 il versamento della seconda rata.

L'acconto IRAP non è dovuto se l'importo di rigo IR21 "Totale imposta" del Modello IRAP 2024 è non superiore a 51,65 Euro per i soggetti IRPEF e non superiore a 20,66 Euro per gli altri soggetti (IRES).

OBBLIGO RICALCOLO ACCONTI 2024

In caso di utilizzo del metodo c.d. storico di determinazione degli acconti, al ricorrere di specifiche condizioni è obbligatorio ricalcolare l'acconto IRPEF o IRES considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando determinate disposizioni. Per l'acconto 2024 il ricalcolo risulta obbligatorio nei seguenti casi:

- deduzione forfetaria distributori carburanti. Per il calcolo dell'acconto IRPEF o IRES 2024, l'imposta 2023 va rideterminata senza tener conto della deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, individuata in base al volume d'affari conseguito;
- noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto. Per il calcolo dell'acconto IRPEF o IRES 2024, il reddito 2023 va rideterminato considerando anche i proventi derivanti dal noleggio occasionale di unità di diporto assoggettati all'imposta sostitutiva del 20%;

- liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi o concorsuali che non concorrono alla formazione del reddito quali sopravvenienze attive. Considerato che l'esclusione dal reddito di detti importi si realizza mediante la deduzione degli stessi in 5 quote annuali, per il calcolo dell'acconto IRPEF o IRES 2024 è necessario rideterminare il reddito 2023 facendo concorrere allo stesso anche la quota pari a 1/5 di liberalità dedotta.

Come sopra accennato, nel Modello Redditi 2024 PF è presente uno specifico rigo (RN61) nel quale riportare i dati del ricalcolo dell'acconto IRPEF 2024. Tali informazioni non sono, invece, da esporre nel Modello Redditi 2024 SC nel quale è richiesta l'indicazione dei dati utilizzati per il ricalcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (ricalcolo acconto IRES 2023) e non dei dati per il ricalcolo dell'acconto 2024.

MODALITA' DI VERSAMENTO

In sede di versamento del saldo e degli acconti delle imposte, il contribuente può utilizzare in compensazione verticale od orizzontale i crediti a sua disposizione.

Quanto alla compensazione verticale, possono essere utilizzati imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il Modello F24.

Quanto alla compensazione orizzontale, si possono utilizzare imposte e/o contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori. La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS. Ciò richiede l'utilizzo del Modello F24.

In materia di compensazione orizzontale si rammenta inoltre che:

- è fissato a 5.000 Euro il limite annuo di utilizzo dei crediti IRES, IRPEF e IRAP in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità sulla intera dichiarazione; tale limite è elevato a 20.000 Euro per i soggetti che ottengono un punteggio ISA 2023 almeno pari a 8 oppure un punteggio medio ISA 2022 e 2023 pari a 8,5;
- sia i soggetti titolari di partita IVA che i "privati" devono utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione del credito nel Modello F24, indipendentemente dall'importo;
- non è possibile utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, totale o parziale, di somme dovute a causa dell'utilizzo indebito di crediti.